

REGOLAMENTO SPECIALE GALLINA MACELLATA E CONGELATA

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 6 del 18 aprile 2011

COMITATO DI FILIERA DELLE CARNI AVICOLE E UOVA SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FORLÌ

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Gallina macellata e congelata e in particolare i seguenti prodotti:

- Busto di Gallina congelato (in sigla “Busto Gallina cong.”);
- Filetto di Gallina congelato (in sigla “Filetto Gallina cong.”);
- Ali di Gallina congelato (in sigla “Ali Gallina cong.”);
- Quarto di Gallina congelato (in sigla “Quarto Gallina cong.”).

Il lotto minimo negoziabile = 10 Kg

I multipli del lotto minimo negoziabile = 1 Kg

Importo minimo per le variazioni di prezzo = € 0,01

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

E' ammessa una tolleranza di calo peso sui prodotti dello 0,5% massimo rispetto al peso stabilito alla partenza dal magazzino (la tolleranza si riferisce a cali di peso dovuti al trasporto).

Recependo quanto previsto dal Reg. (CEE) N. 1234/2007 le carni di pollame atte ad usi alimentari sono quelle che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento per il freddo.

Le carni di pollame devono essere congelate appena possibile nel quadro delle procedure normali di macellazione e devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a -12 °C. Tuttavia, possono essere fissate alcune tolleranze conformemente alla procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) N. 543/2008.

Busto di Gallina congelato: si intende la carcassa, dopo dissanguamento e spiumatura, senza testa e senza zampe completamente eviscerata senza frattaglie.

Filetto di Gallina congelato: si intende il petto intero o il mezzo petto disossati, vale a dire mondati dello sterno e delle costole.

Ali di Gallina congelato: si intende l'omero, il radio e l'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni.

Quarto di Gallina congelato: si intende il cosciotto intero posteriore tagliato a metà (con la schiena).

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si fa rinvio al Regolamento (CE) N.1234/2007 e al Regolamento (CE) N.543/2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto

- 1- Categoria di Peso (campo facoltativo per le proposte di acquisto)
- 2- Peso (campo facoltativo per le proposte di acquisto)

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto

- 1- Tipo di ali (solo per il prodotto ("Ali di Gallina congelato"))
- 2- Peso netto per cassa
- 3- Tipo di congelamento
- 4- Altre caratteristiche

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

- 1- Sfuso o confezionato (campo facoltativo per le proposte di acquisto)
- 2- Modalità risoluzione controversie

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

- 1- Tipo di confezionamento
- 2- Specifiche di consegna/ritiro della merce
- 3- Tempi e modalità di pagamento

Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Non sono previste.

Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:

- 1) Le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Forlì e Cesena;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;

- Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna;

2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.

3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.